



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°09/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Compartimento marittimo di Venezia,

- VISTO:** il vigente “Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con propria Ordinanza n°05/2008 in data 23/01/2008;
- VISTI:** i dispacci n°17729 in data 03/07/2018 e n°20020 in data 25/07/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i quali è stato anche partecipato il *format* da utilizzare – previo eventuale adattamento alle peculiarità locali – nella redazione del nuovo Regolamento di servizio;
- CONSIDERATA:** la circoscrizione territoriale – relativamente alle acque demaniali marittime, alle opere portuali, agli antistanti spazi acquei, alle bocche di porto e ai canali di grande navigazione per i compendi di Venezia e Porto Marghera – dell’odierna Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, come definita dalle norme e disposizioni vigenti;
- VISTO:** il proprio Decreto n°141/2005 in data 15/10/2005, che individua i limiti della rada e del porto di Venezia;
- RITENUTO:** necessario procedere all’adozione di un nuovo regolamento per il servizio di ormeggio, redatto in conformità alle direttive ministeriali sopra richiamate;
- VISTA:** la nota n°1506 in data 16/01/2019 dell’Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con il quale è stato reso il parere in merito al testo del presente provvedimento;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTO:** il Regolamento UE n°352/2017 in materia di regolamentazione dei servizi portuali;

- VISTI:** gli articoli 17, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 208 e segg. del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTO:** altresì il Decreto legislativo n°229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo Unico

È approvato e reso esecutivo, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'allegato "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI VENEZIA".

I contravventori alle norme di cui al citato regolamento, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi degli articoli 1173, 1174, 1175 e 1231 del Codice della Navigazione.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che abroga e sostituisce il proprio precedente provvedimento n°05/2008 in data 23/01/2008, citato in premessa.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firmato digitalmente



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI VENEZIA

(approvato con Ordinanza n°09/2019)

Articolo 1

(Scopo del regolamento e definizione del servizio)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Venezia e nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14, comma 1 quater della legge n°84/1994 e ss.mm./ii..

Per servizio di ormeggio s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi anche in coordinamento con gli altri servizi tecnico-nautici, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente.

Le operazioni consistono nella posa, trasferimento, rilascio e verifica, durante la fase di permanenza all'approdo, dei cavi che assicurano le navi alle strutture di ormeggio presenti in porto, in rada e nell'ambito indicato al comma 1 quater dell'articolo 14 della predetta legge, anche attraverso adeguati mezzi tecnologici.

Articolo 2

(Natura e organizzazione del servizio)

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis della legge n°84/1994 e ss.mm./ii. l'ormeggio è un servizio di interesse generale atto a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo; esso è reso, a chiunque ne faccia richiesta, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori del servizio, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

L'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 è riservata agli ormeggiatori iscritti nel registro e costituiti in società cooperativa, denominata "Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia Soc. Coop." (di seguito, "Gruppo").

Chiunque per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1 si avvale di personale non iscritto nel registro degli ormeggiatori è punito ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della navigazione.

L'esercizio dell'attività di ormeggiatore è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Articolo 3

(Obblighi di servizio pubblico)

Quale fornitore universale del servizio il "Gruppo" ha l'obbligo di assicurarne il regolare svolgimento ed è tenuto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle acque portuali, a intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili e a fornire pronta collaborazione all'Autorità marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in porto, in rada e alle strutture indicate all'articolo 1 della legge n°84/1994 e ss.mm./ii.. In particolare, deve:

- a) mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi, compresi gli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, atte a prestare il costante presidio e prestare, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori dalle acque portuali, con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine o per altra causa;
- b) organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
- c) segnalare, senza ritardo, all'Autorità marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, del porto o della nave anche attraverso l'ausilio di applicazioni informatiche di monitoraggio.

Il "Gruppo" inoltre, in caso di necessità e comunque su richiesta dell'Autorità marittima, deve:

- a) effettuare controlli e interventi sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;

- b) prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;
- c) provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi;
- d) rendersi disponibile a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo/sostituzione al/del personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere;
- e) ferme restando le competenze del concessionario del servizio antinquinamento, contribuire agli interventi finalizzati a testare il materiale che la società aggiudicataria della gara EMSA per i centri di stoccaggio strategici antinquinamento è obbligata a monitorare periodicamente, e ad ogni altro intervento in materia ambientale.

L'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

Per tutto ciò che attiene alle modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori, si applica l'accordo sottoscritto in data 29 giugno 2016 tra ANGOPI e OO.SS., con le modificazioni introdotte in data 17 maggio 2017 dalle medesime parti, valutato idoneo dalla "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", ai sensi della legge n°83/2000, con la delibera n°17/235 protocollo n°11170/TM del 21/07/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°177 del 31 luglio 2017, e comunque nel rispetto di ogni successiva modificazione e integrazione degli atti/documenti sopra richiamati.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso, salvo che sia diversamente stabilito nel provvedimento tariffario.

Articolo 4

(Sede del Gruppo e relative dotazioni)

Il "Gruppo" ha la propria sede principale nel porto di Venezia in Venezia al sestiere Dorsoduro n°1510.

La sede deve soddisfare i requisiti previsti per i luoghi di lavoro dal decreto legislativo n°81/2008 e ss.mm./ii..

Inoltre deve essere dotata, per garantire un servizio efficiente ai fini della sicurezza della navigazione, di un apparato radio VHF, quarzato sui canali previsti dalle norme locali vigenti nel porto di Venezia nonché di collegamento telefonico, fax, e-mail e pec.

Articolo 5

(Numero degli ormeggiatori)

Il numero degli ormeggiatori è determinato in n°43 (quarantatré) unità.

In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici il numero degli ormeggiatori può essere variato dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 14, comma 1 ter della legge n°84/1994 e ss.mm./ii., d'intesa con l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori del servizio.

Articolo 6

(Registro degli ormeggiatori)

Gli ormeggiatori sono iscritti nel registro tenuto dal Comandante del porto, previo superamento di specifica procedura concorsuale.

In una sezione apposita del registro sono iscritti gli ormeggiatori assunti a tempo determinato nei casi previsti dal CCNL e dallo Statuto, previa comunque necessaria autorizzazione dell'Autorità marittima.

La cancellazione dal registro è effettuata dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 214 Reg. Cod. Nav..

Articolo 7

(Poteri del Comandante del porto)

Il Comandante del porto effettua la vigilanza e il controllo sull'organizzazione del "Gruppo", anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione portuale, e sullo svolgimento del servizio per verificare che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dello stesso, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori.

Articolo 8

(Compiti del Presidente del Gruppo)

Fermo restando quanto previsto nello Statuto della società il Presidente del "Gruppo" regola il servizio secondo le istruzioni impartite dall'Autorità marittima verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli ormeggiatori.

Il Presidente non partecipa in via generale ai turni di lavoro, salvo l'obbligo di svolgere la sua opera in caso di necessità e in presenza di prestazioni di particolare difficoltà.

Egli provvede, altresì, a informare tempestivamente l'Autorità marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli ormeggiatori, avuto riguardo alle esigenze del servizio.

È compito del Presidente assicurare la reperibilità degli Ormeggiatori conformemente alla turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento , è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Articolo 9

(Regolamento interno, codice etico e modello organizzativo D.lgs. n°231/2000)

Con regolamento interno, approvato dall'Assemblea, si disciplinano l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il "Gruppo" adotta per rendere con efficienza il servizio.

Il regolamento interno è predisposto, ai sensi dell'art. 6 della legge n°142/2001, nel rispetto del principio di mutualità e di parità di trattamento fra i soci; deve essere coerente con il presente regolamento, approvato dall'Assemblea, secondo la maggioranza prevista, e indicare almeno:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti sia la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera "b" dell'articolo 3 della citata legge che il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
- e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera "d", forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
- f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- g) l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
- h) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali nonché i dispositivi di protezione individuale che il "Gruppo" deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale. Tra questi, devono comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe

antisdrucchiolo, radio portatile VHF (antideflagrante), cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio;

i) le modalità di nomina del responsabile della sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale, ai sensi dei decreti legislativi n°81/2008 e n°271/99 e ss.mm./ii.;

j) le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima;

k) le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle prestazioni rese, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;

l) la misura dell'indennità di carica spettante al presidente del "Gruppo";

m) le norme particolareggiate per l'elezione del Capo Gruppo, del Vice Capo Gruppo e di tutte le altre cariche eventualmente necessarie/previste.

Entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, il "Gruppo" si deve dotare di un Codice Etico e di un Modello organizzativo, dandone comunicazione al Comandante del porto.

Articolo 10

(Svolgimento del servizio)

Il "Gruppo" deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di ormeggio sono espletate secondo turni di servizio stabiliti dal Presidente del "Gruppo", secondo le indicazioni del Comandante del porto, con specifico ordine di servizio. Nell'ambito di tali operazioni sono comprese le prestazioni necessarie ad assicurare l'attracco della nave e l'assistenza alla nave durante tutta la sosta in banchina anche in occasione dell'impiego di mezzi tecnologici.

Il Comandante del porto, in relazione alle esigenze del traffico, può modificare in via temporanea il numero o i turni degli ormeggiatori avviati in servizio.

Articolo 11

(Doveri degli ormeggiatori)

Gli ormeggiatori devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate.

Gli ormeggiatori, sono tenuti a:

a) osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto per la disciplina e la regolarità del servizio;

b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal "Gruppo" e l'abbigliamento da lavoro, che mostri, ben visibile, la scritta "Ormeggiatori", per la quale tipologia e colori sono stabiliti dalla Capitaneria di porto sulla base di indicazioni

- che hanno lo scopo di definire indumenti di lavoro omogenei e nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal presidente del "Gruppo";
 - d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Presidente del "Gruppo", riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
 - e) osservare scrupolosamente l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio;
 - f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Presidente del "Gruppo", e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
 - g) essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire i servizi di istituto ordinati, anche d'ufficio, dall'Autorità marittima;
 - h) effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici, quelli terrestri e le attrezzature necessarie per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità marittima; utilizzare con perizia le proprie attrezzature comprensive di quelle conseguenti ad adeguamenti tecnologici e le applicazioni informatiche di monitoraggio, al fine di assicurare la più adeguata assistenza alle navi anche durante tutta la loro sosta in porto;
 - i) effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal comando di bordo;
 - j) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
 - k) chiedere sempre la preventiva autorizzazione al comando di bordo prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;
 - l) segnalare tempestivamente all'Autorità marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;
 - m) non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
 - n) accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del "Gruppo" o direttamente dall'Autorità marittima;
 - o) portare sempre al seguito il security pass ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità marittima e della Forza pubblica;

p) obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità marittima, dai comandanti delle navi e dai dirigenti del "Gruppo";

q) notificare senza indugio al Presidente del "Gruppo" le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;

r) notificare tempestivamente al Presidente del "Gruppo" la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;

s) devono prontamente segnalare, in quanto costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave all'Autorità marittima, tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti internazionali.

Per l'esercizio delle predette funzioni, gli ormeggiatori devono essere dotati di security pass di cui alla lettera "o", rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 SOLAS e che , per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi.

Articolo 12

(Formazione e avviamento al lavoro)

Il Presidente del "Gruppo" provvede, anche secondo le indicazioni del Comandante del porto, al costante aggiornamento e specializzazione professionale degli ormeggiatori, in relazione agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, oltreché in relazione alla attività del progetto di formazione continua FAD (formazione a distanza), anche al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro degli ormeggiatori sono regolati dal Presidente del "Gruppo" con criteri di uniformità distributiva e in conformità alle esigenze del lavoro stesso nel rispetto dell'orario del lavoro previsto dal CCNL di categoria tenendo presenti le istruzioni impartite dal Comandante del porto.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza al servizio, gli ormeggiatori sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria specifica competenza e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Presidente del "Gruppo".

Per consentire la sostituzione attingendo da quelli reperibili, è fatto obbligo agli ormeggiatori di comunicare, ove possibile, al Presidente del "Gruppo" le assenze dal lavoro con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati. Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata al Presidente del "Gruppo" la giustificazione relativa all'assenza, con la relativa certificazione, non appena disponibile, secondo quanto previsto nel CCNL. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza del Presidente del "Gruppo" o dell'Autorità marittima, alla quale la medesima inosservanza va comunicata.

Articolo 13

(Beni e mezzi per lo svolgimento del servizio)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e il disimpegno degli obblighi di servizio pubblico il "Gruppo" deve disporre dei beni strumentali necessari. Il "Gruppo" deve dotarsi, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità dei vari ambiti portuali, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio, ed inoltre, al fine di assicurare la più adeguata assistenza delle navi anche durante tutta la loro sosta in porto, garantire il costante aggiornamento tecnologico delle proprie attrezzature nella misura ritenuta congrua dall'Autorità marittima.

Gli ormeggiatori devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi destinati allo svolgimento del servizio appartenenti al "Gruppo", impiegandoli con giusto criterio, tenendo conto di specifiche tecniche e modalità operative eventualmente indicate dall'Autorità marittima, secondo la loro destinazione d'uso e le opportune abilitazioni utili anche ai fini delle attività funzionali al servizio, e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del "Gruppo".

Salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima su richiesta del Presidente del "Gruppo", è vietato l'uso dei mezzi appartenenti al "Gruppo" per scopi diversi da quelli di servizio e delle attività ad esso funzionali.

Il "Gruppo" deve essere provvisto per l'espletamento del servizio di almeno n°10 (dieci) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche idonee alle differenti tipologie di attracco.

Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra, e della eventualmente necessaria strumentazione elettronica anche specificatamente disposta dalla locale Autorità marittima.

Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'articolo 210 Reg. Cod. Nav..

Il "Gruppo" deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli terrestri eventualmente dotati di verricello, necessari per l'espletamento della parte di servizio che si svolge in banchina.

Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Ormeggiatori", anche ricompresa in un logo identificativo.

Articolo 14

(Amministrazione e contabilità)

Il "Gruppo" può avvalersi di tecnici amministrativi per espletare le pratiche inerenti la contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Per ogni prestazione resa la squadra di servizio compila un comprovante, da sottoporre al visto del comando di bordo, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche del vettore, del servizio reso, nonché l'orario di inizio e fine dello stesso. La citata comprovante può essere formalizzata anche digitalmente tramite procedure riconosciute idonee dall'Autorità marittima.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità marittima.

Il "Gruppo" deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle norme fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 15

(Obbligatorietà del servizio)

L'obbligatorietà del servizio è disciplinata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Capitaneria di porto può valutare di esentare dall'obbligo predetto le navi che ne facciano richiesta, tenendo conto del servizio svolto dalle stesse, delle zone portuali di usuale attracco nonché di altri elementi utili all'inquadramento tecnico – nautico del caso concreto; parimenti, tenendo in conto la generale situazione degli ormeggi occupati, può consentire alle navi di effettuare tonneggi lungo banchina con personale di bordo, a meno di avverse condizioni meteomarine.

Qualora le unità esenti dall'obbligo richiedano il servizio devono avvalersi degli ormeggiatori iscritti nel registro.

Il Comandante del porto, con provvedimento motivato, può prescrivere anche alle navi non obbligate l'impiego degli ormeggiatori qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.

Alle navi adibite ai servizi portuali, comprese le bettoline impiegate per il bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, è consentito che le operazioni ormeggio e/o disormeggio siano svolte – previa tempestiva comunicazione all'Autorità marittima sulle specifiche modalità del caso – dallo stesso personale di bordo, a condizione che le

manovre non creino intralci o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza della navigazione e portuale.

Articolo 16

(Svolgimento di altre attività)

Il "Gruppo" svolge il servizio di assistenza a favore della nautica da diporto ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n°229/2017.

Il "Gruppo" disimpegna anche le attività strettamente funzionali all'ormeggio.

Sono considerate strettamente funzionali le attività necessarie a soddisfare esigenze di sicurezza o di urgenza per lo svolgimento tempestivo dei servizi di ormeggio; tali attività sono effettuate nell'ambito indicato nell'articolo 1 e sono simultanee o immediatamente precedenti o conseguenti alla prestazione dei servizi istituzionali. Esse possono consistere, a mero titolo esemplificativo, nell'allestimento e nella posa di passerelle a servizio dei traghetti, nell'apertura e nella chiusura di varchi e cancelli in banchina, nell'assistenza agli scivoli in fase di ormeggio o disormeggio, nella riparazione – ancorché provvisoria – di parabordi in via d'urgenza a tutela della sicurezza dell'ormeggio di una nave prossima all'ingresso in porto, ecc.

Inoltre il "Gruppo" può svolgere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di concorrenza, altre attività individuate e disciplinate dal Comandante del porto.

In ogni caso, queste ultime attività non devono interferire con il servizio di cui all'articolo 1 e il loro pratico svolgimento deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio.

Articolo 17

(Disposizioni disciplinari)

Il potere disciplinare sugli ormeggiatori è esercitato dal presidente del "Gruppo", sentito il Consiglio, ai sensi del vigente CCNL, e dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione.